



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO " AMANTE "**

Via degli Osci, 1 - 04022 - FONDI (LT) ☎ 0771501626 fax 0771512219



[ltic817006@istruzione.it](mailto:ltic817006@istruzione.it)

[ltic817006@pec.istruzione.it](mailto:ltic817006@pec.istruzione.it)

sito-web : [www.icamante.gov.it](http://www.icamante.gov.it)

CODICE FISCALE : 90027830596

**AL PERSONALE DOCENTE  
SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO**

**AL PERSONALE A.T.A.**

**AL SITO WEB  
LA SCUOLA - CODICE DISCIPLINARE  
COMUNICAZIONI – NEW E CIRCOLARI**

COMUNICAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO - A. Sc. 2017/2018

Circ. n. 205	02/05/2018	<b>Codice disciplinare del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (art. 13) e responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo (art. 29) CCNL Comparto scuola 2016-18</b>
--------------	------------	---

E' pubblicato in data odierna sul **SITO WEB - LA SCUOLA - CODICE DISCIPLINARE - COMUNICAZIONI – NEW E CIRCOLARI** - di questo istituto il **"Codice disciplinare"** del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, ai sensi dell'art. 13, comma 11 del CCNL citato e dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il suddetto codice è estrapolato dalla Parte Comune, Titolo III - Responsabilità disciplinare, artt. 10/17 del nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016 -18, firmato definitivamente in data 19/04/2018.

**Il nuovo codice per il personale ATA entra in vigore a partire dal giorno 17 maggio 2018.**

Per il **personale docente ed educativo** si rimanda all'art. 29 del nuovo CCNL, Sezione Scuola - Titolo III - I Docenti, e di seguito integralmente riportato.

**Art. 29 - Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo**

1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.

2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:

1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:

a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;

b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;

2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:

a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all'articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere:

"g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;

h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annarita del Sole

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93)